



COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO

Provincia di Salerno

BANDO PUBBLICO

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali operanti nel Comune di San Giovanni a Piro per la terza annualità 2022 del DPCM 24 Settembre 2020 – (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 04/12/2020)

INDICE

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
5. AMBITI DI INTERVENTO
6. SOGGETTI BENEFICIARI
7. SPESE AMMISSIBILI
8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
9. CUMULO
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
12. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
14. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
15. CONTROLLI E MONITORAGGIO
16. REVOCHE
17. TUTELA DELLA PRIVACY
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
20. NORME DI RINVIO

ALLEGATI

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Attestazione spese di gestione anno 2022

ARTICOLO 1 - PREMESSA

- 1.1 Con il presente Bando Pubblico, il Comune di San Giovanni a Piro intende promuovere lo sviluppo del territorio mediante azioni di sostegno economico in favore delle attività economiche, artigianali e commerciali locali;
- 1.2 La concessione del contributo a fondo perduto è finalizzata a favorire le azioni di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 4 del DPCM 24 Settembre 2020:
 - ✓ *Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione.* ¹

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ed in particolare i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1;
- 2.2 Commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono quanto segue: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
- 2.3 Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;
- 2.4 Delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

¹ Sono ammesse esclusivamente le spese di gestione sostenute per l'anno 2022, individuate in base al **principio di cassa**, ossia la data del pagamento.

- 2.5** DPCM del 24 Settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 04/12/2020, con il quale sono state attribuite ai comuni inclusi nel nuovo perimetro delle aree interne, i fondi per le annualità 2020, 2021 e 2022;
- 2.6** Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, in data 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, in data 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, in data 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2.7** Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

- 3.1** L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando Pubblico è pari ad **Euro 39.721,00** a valere sulla quota della terza annualità 2022 di cui al DPCM 24 Settembre 2020;

ANNO	2020	2021	2022
IMPORTO	59.581,00 €	39.721,00 €	39.721,00 €

- 3.2** L'erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente al ricevimento ed accreditamento degli stessi al Comune di San Giovanni a Piro.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

- 4.1** Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"², del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, in data 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

² Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo che una impresa unica può ottenere, nell'arco di tre anni, è di 200.000 euro (art. 3 del Regolamento 1407 del 2013,) e di 100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada (art. 5 del Regolamento 1407 del 2013,). Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di **tre esercizi finanziari** (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

4.2 Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

5.1 Le azioni di sostegno economico sono quelle indicate nella **lettera a), comma 2, dell'art. 4 del DPCM 24 Settembre 2020**, di seguito elencate:

- a) Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;*

ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

6.1 Ai sensi **dell'art. 4 del DPCM 24 Settembre 2020**, possono accedere ai contributi esclusivamente le **piccole e micro imprese**³, in qualsiasi forma giuridica, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche, commerciali e artigianali attraverso **un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di San Giovanni a Piro**;

6.2 Le imprese richiedenti, inoltre, dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- Essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultare attive al momento della presentazione della domanda;
- Non essere sottoposte a procedure di liquidazione e non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- Essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC e/o in caso di assenza di dipendenti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- Essere in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;

6.3 Le imprese richiedenti devono attestare, mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza:

- Di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D.lgs. 06.09.2001, n°159);

³ Ai sensi della vigente normativa, le aziende che esercitano un'attività commerciale o artigianale si definiscono:

- **micro impresa**, l'impresa che ha meno di 10 occupanti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **piccola impresa**, l'impresa che ha meno di 50 occupanti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

- Che non sia stata pronunciata, a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- Di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6.4 Gli Imprenditori agricoli, fermi restando i requisiti di cui all'art. 4 del DPCM 24 Settembre 2020, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;^{4 5}

6.5 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.

ARTICOLO 7 - SPESE AMMISSIBILI

7.1 Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese di cui al D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, **le spese ammissibili sono esclusivamente quelle relative alle spese di gestione sostenute per l'anno 2022**. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano spese di gestione:

- Canoni annuali per l'utilizzo di software gestionali, siti web etc.;
- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa;
- Utenze (luce, gas, acqua, etc.);
- Tributi comunali;

NON SONO AMMESSE:

- Spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;⁶

7.2 L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli

⁴ Attività agricola intesa come **commercializzazione dei prodotti che l'azienda agricola produce** e non come azienda agricola "latu sensu". Pertanto, gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività di vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo per coltura o allevamento, dovranno essere in regola con la **SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)** al momento della domanda.

⁵ Si intendono comunque **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

⁶ Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono risultare effettuati **esclusivamente** attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.

consenta di recuperare l'IVA sulle attività realizzate, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA. Diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata, recuperabile, non è ammissibile;

- 7.3 I giustificativi relativi alle spese di gestione da allegare all'istanza, dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio: bonifico bancario), pena l'esclusione della relativa spesa;
- 7.4 Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando Pubblico, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- 8.1 L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ammissibili, che sarà determinato in base al numero di istanze ammesse e in percentuale alle spese sostenute;
- 8.2 Non è prevista una soglia minima di spesa per avere accesso alla procedura di cui trattasi;
- 8.3 L'ammontare complessivo del contributo erogato non potrà essere in alcun modo di pari importo e/o di importo superiore alle spese di gestione sostenute.

ARTICOLO 9 - CUMULO

- 9.1 Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Bando, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso e fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2, comma 4, del DPCM;
- 9.2 Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di impresa unica, ammonta a 200.000,00 Euro in tre esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti "de minimis" di cui l'impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari;
- 9.3 La verifica è effettuata attraverso le funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ed in particolare attraverso la cd. Visura "de minimis": in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, RNA evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti "de minimis". Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito;
- 9.4 Nel caso in cui il beneficiario abbia già assorbito tutto il massimale consentito dalla normativa, la concessione di un nuovo aiuto, che porterebbe inevitabilmente a superare tale soglia massima, è da ritenersi inammissibile, in considerazione e nel rispetto delle regole generali in materia di cumulo.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 10.1** I soggetti interessati alla partecipazione del presente Bando Pubblico dovranno far pervenire domanda ed attestazione spese di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B**, compilate in ogni loro parte, debitamente sottoscritte e complete di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, **entro il 30 Dicembre 2025 al seguente indirizzo PEC: segreteria.sangiovanniapiro@asmepec.it**;
- 10.2** La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;
- 10.3** Non potranno essere accolte le domande:
- Predisposte su modello difforme dall'Allegato A e dall'Allegato B del presente Bando Pubblico;
 - Presentate con modalità diverse da quanto previsto;
 - Predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando Pubblico (fatta salva la possibilità di integrare la documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - Non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto richiedente;
- 10.4** Il Comune di San Giovanni a Piro non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

- 11.1** Il Responsabile del Progetto, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità, accerterà la regolarità formale dell'istanza pervenuta verificando che:
- La domanda sia stata presentata entro i termini stabiliti;
 - La domanda sia redatta in conformità agli allegati del Bando Pubblico e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o del soggetto richiedente;
 - Siano presenti l'Allegato A e l'Allegato B;
- 11.2** Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Progetto. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegnerà un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni;
- 11.3** Al termine delle verifiche di ricevibilità, il Responsabile del Progetto, con apposito provvedimento, procederà a stilare l'elenco delle istanze:
- **Ammisibili;**
 - **Inammissibili** (con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare non ammesse);
- 11.4** I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Bando Pubblico, saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul Sito Internet - sezione "Amministrazione Trasparente" - del Comune di San Giovanni a Piro;

- 11.5** La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 12 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 12.1** Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, le domande pervenute saranno istruite dal Responsabile del Progetto e, valutata l'ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti, si procederà alla quantificazione economica del contributo da attribuire ai singoli beneficiari;
- 12.2** Verrà attribuito un contributo pari al **50% delle spese di gestione sostenute per l'anno 2022**, fino ad **un massimo di €. 500,00**;
- 12.3** I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- 12.4** Nel caso di fondi insufficienti ad attribuire a ciascuna domanda ammessa il contributo nella misura sopra specificata, si procederà a rideterminare il contributo in misura direttamente proporzionale alle spese di gestione sostenute rispetto alla somma delle spese di gestione di tutte le domande ammesse;
- 12.5** Nel caso di fondi eccedenti, la maggiore disponibilità sarà ripartita attribuendo il maggior contributo in misura direttamente proporzionale alle spese di gestione dichiarate nella domanda rispetto alla somma di tutte le spese di gestione ammesse, non eccedendo, ad ogni modo, la misura del 95% del costo sostenuto.

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 13.1** Le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'accettazione dell'aiuto **entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità**. La mancata accettazione del contributo comporterà l'esclusione del richiedente dall'assegnazione definitiva dello stesso;
- 13.2** Il contributo assegnato verrà liquidato previa presentazione di accettazione del contributo, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione;
- 13.3** L'aiuto è concesso in conto capitale, accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione;
- 13.4** In fase di erogazione dei contributi assegnati sarà effettuata una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese;
- 13.5** Il modulo di accettazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- a)** Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'elenco di tutti i documenti probatori inerenti alle spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
 - b)** Copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti. In caso di fatture emesse da fornitori extra UE, è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
 - c)** Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati;

- d) Copia Quadro Dichiarazione Redditi (RF e RG per regime ordinario/LM per regime forfettario) anno 2019 e anno 2021;
- e) Qualora dovesse risultare che la documentazione prodotta dal beneficiario risulti carente, il Comune assegnerà all'interessato un termine perentorio **non superiore a 7 giorni** dalla richiesta di integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti e la possibile revoca del contributo.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

14.1 Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- a. Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa al contributo concesso presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b. Fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del beneficio di cui al presente Bando Pubblico;
- c. Presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d. Rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo del procedimento in essere;
- e. Comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo eventualmente assegnato;
- f. Rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione in funzione del beneficio acquisito.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

- 15.1** Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento, in qualsiasi momento della procedura in essere, saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente;
- 15.2** Il Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate;
- 15.3** Ad ogni beneficiario sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dall'ente in fase di assegnazione del contributo e convalidata la registrazione dei contributi sul portale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui al Regolamento UE 1407/2013.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

- 16.1** Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli e/o non produca i documenti richiesti nei termini stabiliti nelle comunicazioni pervenutegli, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;
- 16.2** Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procederà alla revoca totale delle agevolazioni;

- 16.3** Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato;
- 16.4** Qualora sia disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale del contributo erogato;
- 16.5** Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

- 17.1** Per la tutela del diritto alla riservatezza, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR);
- 17.2** Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

- 18.1** Il titolare della misura di aiuto è il Comune di San Giovanni a Piro;
- 18.2** Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Angela RIVIELLO;
- 18.3** Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.sangiovanniapiro@asmepec.it.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 19.1** Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di San Giovanni a Piro che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti;
- 19.2** In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO

- 20.1** Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia alle disposizioni citate nel DPCM 24 Settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 04/12/2020) e alle disposizioni di Legge.